



## *Il Ministro dell'Interno*

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”, ed, in particolare, l’articolo 14, che disciplina il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell’esecuzione dell’espulsione nei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al “*Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*” ed in particolare il comma 11 dell’articolo 20, che prevede l’applicazione dell’art.13, comma 5 bis, del citato decreto legislativo n. 286/1998 ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;

**VISTO** il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 recante *Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale*, e in particolare l’articolo 19 recante disposizioni urgenti per assicurare l’effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 20, 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il comma 8, dell’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l’adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l’erogazione dei servizi all’interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico;

**VISTA** la Linea guida “*I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli*” sviluppata dall’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall’Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 maggio 2018;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’interno 29 gennaio 2021, recante lo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e in particolare l’articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5, relativi al diritto di reclamo dello straniero nei confronti del Garante Nazionale e dei garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale e al potere di raccomandazione in capo al Garante nazionale;



## *Al Ministro dell'Interno*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 20 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato articolo 21, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

**RAVVISATA** l'esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l'organizzazione interna dei centri di permanenza per i rimpatri istituiti nel territorio nazionale e per l'erogazione dei servizi all'interno degli stessi;

### **DECRETA**

1. E' approvata l'allegata Direttiva (allegato 1) recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati da 1 a) ad 1 e), che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. Il decreto del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014 richiamato in premessa è soppresso.

Roma, 19 MAG. 2022

Luciana Lamorgese



## *Il Ministro dell'Interno*

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*, ed, in particolare, l'articolo 14, che disciplina il trattenimento del cittadino straniero ai fini dell'esecuzione dell'espulsione nei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al *“Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”* ed in particolare il comma 11 dell'articolo 20, che prevede l'applicazione dell'art.13, comma 5 bis, del citato decreto legislativo n. 286/1998 ai cittadini comunitari destinatari di un provvedimento di allontanamento;

**VISTO** il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 recante *Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*, e in particolare l'articolo 19 recante disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ed in particolare gli articoli 20, 21, 22 e 23 sulle modalità di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

**VISTO** il comma 8, dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato, che altresì prevede l'adozione da parte del Prefetto delle disposizioni occorrenti per regolare le modalità di permanenza e l'erogazione dei servizi all'interno dei centri in conformità alle direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico;

**VISTA** la Linea guida *“I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli”* sviluppata dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall'Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 maggio 2018;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2021, recante lo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e in particolare l'articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5, relativi al diritto di reclamo dello straniero nei confronti del Garante Nazionale e dei garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale e al potere di raccomandazione in capo al Garante nazionale;



## *Al Ministro dell'Interno*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 20 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato articolo 21, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

**RAVVISATA** l'esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l'organizzazione interna dei centri di permanenza per i rimpatri istituiti nel territorio nazionale e per l'erogazione dei servizi all'interno degli stessi;

### **DECRETA**

1. E' approvata l'allegata Direttiva (allegato 1) recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, con i relativi allegati da 1 a) ad 1 e), che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. Il decreto del Ministro dell'Interno del 20 ottobre 2014 richiamato in premessa è soppresso.

Roma,

Luciana Lamorgese

Allegato 1)

DIRETTIVA RECANTE CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, n. 286 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”.

## Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Allo straniero e al cittadino comunitario (di seguito, “straniero”) trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di esigenze particolari o vulnerabilità, fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal Centro e di porre in essere condotte violente nei confronti di persone o di beni.

## Articolo 2

(Informazioni allo straniero)

1. Al momento dell'ingresso nel Centro, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e al diritto di reclamo di cui all'articolo 14, comma 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a cura del personale dell'Ente gestore preposto al ricevimento lo straniero viene informato dei suoi diritti e doveri all'interno del Centro, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno del Centro, anche mediante consegna del seguente materiale:
  - a) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a);
  - b) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
  - c) Il regolamento interno del Centro, che specifica le regole di vita interne, i servizi prestati a favore dello straniero e i relativi giorni, orari e modalità di erogazione;
  - d) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura.
2. Ferma restando l'informativa fornita ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 394/1999, l'Ente gestore, prima dell'udienza di convalida, informa lo straniero del diritto di nominare un difensore di fiducia e rende altresì immediatamente consultabile allo straniero che ne fa richiesta l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura, periodicamente aggiornato.
3. Successivamente all'ingresso, e di norma prima dell'udienza di convalida del trattenimento, l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale fornisce l'informativa completa ed illustra il contenuto del materiale di cui ai commi 1 e 2, che resta altresì a disposizione negli

uffici ove si svolgono i colloqui con il personale dell'Ente gestore e nelle sale per i colloqui con avvocati e familiari.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero. Il materiale informativo di cui al comma 1 in ogni caso è tradotto in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo.

### Articolo 3

(Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica)

1. Lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata di norma dal medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, disposta su richiesta del Questore – anche in ore notturne – volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative - rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile - che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette. La certificazione medica deve, comunque, attestare la compatibilità delle condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Per lo straniero proveniente da un istituto di pena la certificazione è rilasciata dalla struttura sanitaria dell'istituto. Per lo straniero che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo.
2. Nei casi in cui lo straniero abbia fatto accesso al centro senza aver effettuato la visita di cui al comma 1 da parte di un medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, la visita dovrà essere ripetuta entro 24 ore dall'ingresso nel CPR da parte del medico della ASL con cui la Prefettura sede del CPR ha stipulato apposito protocollo.
3. Successivamente all'ingresso nel Centro, lo straniero è sottoposto allo screening medico da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute, nonché per l'accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D. Lgs. n. 142/2015 e/o di eventuali condizioni di inidoneità alla permanenza nel Centro tenuto conto delle caratteristiche strutturali dello stesso, o dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche, anche sulla base della scheda redatta dalla struttura sanitaria dell'istituto di pena di provenienza. Nel contesto della visita medica, particolare attenzione deve essere posta alla ricerca attiva di segni o sintomi di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture, secondo la Linea guida "I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli" sviluppata dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall'Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM, ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018. Durante la permanenza nel Centro, quando le condizioni dello straniero lo richiedono ovvero quando ritenuto necessario, lo straniero è sottoposto a visita medica.
4. In presenza di elementi che possano determinare l'incompatibilità con la vita in comunità ristretta non emersi nel corso della certificazione di idoneità, il medico responsabile del Centro chiede che venga disposta nuova valutazione da parte della ASL o dell'azienda

ospedaliera. Nelle more, ove ritenuto opportuno, il medico può disporre che lo straniero venga alloggiato in una stanza di osservazione, posta nei pressi del presidio sanitario di cui al successivo comma 5, al fine di salvaguardare la salute del singolo e della collettività, tenendone traccia in apposito registro cronologico.

5. Le visite mediche all'interno del Centro si svolgono nel presidio sanitario, in modo da assicurare il rispetto della riservatezza e la tutela della dignità personale. In presenza di particolari esigenze e su richiesta del medico, potrà essere ammessa la presenza delle forze di Polizia. Il presidio sanitario è allestito in conformità alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 b) della presente direttiva, ed è dotato delle forniture riportate nell'elenco allegato 1 c).
6. Per ogni straniero è predisposta, a cura del medico responsabile del Centro, una scheda sanitaria, che indica l'esito delle visite effettuate, le eventuali prescrizioni e l'esito delle cure prestate. Una copia della scheda sanitaria è rilasciata allo straniero su sua richiesta durante la permanenza nel Centro e in ogni caso al momento dell'uscita dal Centro. Il medico responsabile, su indicazione dello straniero, annota il numero di telefono da contattare in caso di ricovero urgente. In caso di trasferimento in un altro Centro non è necessaria la certificazione di cui al comma 1. In tale ipotesi, una copia della scheda è consegnata al responsabile sanitario della struttura di destinazione per il tramite del responsabile della scorta di accompagnamento.
7. La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio socio-sanitario del Centro vengono consegnate all'ufficio di Polizia all'interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
8. In caso di rimpatrio, una copia della scheda è consegnata al medico della Polizia di Stato del dispositivo di scorta, se previsto. Inoltre, ove necessario, l'assistenza sanitaria all'interno del centro è assicurata anche durante lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio, mediante la presenza di un operatore sanitario. Il gestore fornisce al personale di accompagnamento la necessaria copertura farmacologica almeno fino alla conclusione delle procedure di rimpatrio e comunque secondo la prescrizione del medico.
9. Nel presidio sanitario di cui al comma 5 è assicurata la presenza di personale medico e paramedico, quest'ultimo per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi. L'Ente gestore provvede alla nomina del medico responsabile del presidio ed individua il personale paramedico, in conformità alle prescrizioni del capitolato d'appalto.
10. Se a seguito delle visite effettuate nel Centro ai sensi dei commi 3 e 4 emerge la necessità di trasferire lo straniero in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti o per la prestazione di cure, il medico responsabile informa il direttore del Centro, che provvede tempestivamente a disporre l'accompagnamento dello straniero, richiedendo al responsabile del dispositivo di vigilanza la scorta della forza pubblica. Se si riscontra l'esigenza di cure immediate, il medico o il personale paramedico presenti nel Centro avvertono la struttura sanitaria pubblica per il pronto soccorso dello straniero ed il suo eventuale trasferimento in ospedale tramite autoambulanza.
11. Ai fini del presente articolo, il Prefetto ove ha sede il Centro provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per le visite mediche di accertamento dell'idoneità alla vita in comunità ristretta, nonché per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti

dall'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 d). Per lo straniero proveniente da una provincia diversa da quella ove si trova il Centro, la visita è effettuata a cura di un medico della struttura sanitaria pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato apposito protocollo d'intesa sulla base dello schema di cui all'allegato 1 e).

#### Articolo 4 (Servizi all'interno del Centro)

1. L'Ente gestore assicura la predisposizione e la fruibilità dei servizi previsti nel contratto di appalto per la gestione del Centro, stipulato con la Prefettura, tenendo traccia di tutti i servizi erogati nei confronti di ciascun straniero trattenuto.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, in particolare, il gestore:

- a) assicura il ricevimento degli stranieri nell'arco delle 24 ore, compresi i giorni festivi, secondo le modalità previste agli articoli 2 e 3;
- b) individua modalità per assicurare la più efficace comunicazione degli stranieri con gli operatori per la tempestiva ricezione delle richieste da parte delle persone trattenute;
- c) assicura la custodia di effetti e risparmi personali degli stranieri, tenendo conto che all'interno delle aree di trattenimento del centro non è consentito introdurre ovvero detenere denaro, apparecchi di telefonia mobile o altre apparecchiature elettroniche, fermo restando, per quest'ultimi, le modalità di introduzione e detenzione disciplinate all'articolo 5, strumenti atti ad offendere, compresi specchi, rasoi, occhiali da sole, accendini, fiammiferi e altro materiale infiammabile, cinture, bretelle, scarpe ed affini, e quanto altro sia in grado di poter compromettere la generale incolumità e sicurezza delle persone. La consegna e l'uso di penne e matite, vietato all'interno dei moduli abitativi, deve comunque avvenire sotto la sorveglianza dell'Ente gestore, che provvede al loro ritiro al cessare delle esigenze. In sostituzione di accendini e fiammiferi, vietati all'interno del Centro, ove possibile, sono utilizzati sistemi di accensione piezoelettrici a muro. In mancanza il gestore assicura, su richiesta, tramite il personale di sorveglianza, l'accensione delle sigarette, il cui fumo è consentito esclusivamente negli ambienti all'aperto;
- d) assicura la custodia degli effetti personali, dei valori e dei bagagli non ammessi al Centro, rilasciando relativa ricevuta allo straniero in una lingua a lui comprensibile. Il gestore è altresì incaricato della preparazione e custodia dei bagagli dello straniero al momento del rimpatrio;
- e) attiva, con la collaborazione della Prefettura, procedure per il recupero delle merci spettanti agli stranieri per il lavoro svolto all'interno di un istituto carcerario;
- f) assicura che i colloqui relativi al servizio di informazione legale, nonché quelli relativi all'assistenza socio psicologica, vengano svolti tutelando la riservatezza;
- g) assicura il servizio di mensa tenendo conto dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche. I pasti sono serviti in locali adibiti a mensa, ove presente, o negli spazi comuni all'interno dei moduli in fasce orarie predeterminate, anche articolate in più turni. Al termine di ogni pasto, e del relativo turno, ove previsto, le persone fanno ritorno senza indugio ai propri alloggi o alle aree comuni fruibili sotto la sorveglianza dell'Ente gestore. Le modalità di somministrazione dei pasti possono essere temporaneamente modificate, su richiesta del responsabile del dispositivo di vigilanza, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica. L'Ente gestore adotta ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza delle persone, anche attraverso la scelta di materiali



- idonei, al fine di evitare un eventuale utilizzo improprio degli oggetti necessari per il consumo dei pasti;
- h) al termine di ogni pasto assicura la raccolta dei rifiuti e vigila affinché negli alloggi non vengano conservate bottiglie di acqua in numero superiore a quelle distribuite nell'arco di ciascuna giornata;
  - i) individua i locali adibiti ad alloggio anche sulla base delle esigenze segnalate dalle forze di polizia presenti nel Centro. Tali locali sono distinti in base al sesso degli occupanti e, ove possibile, in modo da non creare sovrapposizioni di etnie e di situazioni giuridiche differenti da cui possano derivare rischi per l'ordine e la sicurezza nel Centro. L'Ente gestore assegna i posti letto nominativamente, curando che ne venga mantenuto il rispetto da parte degli stranieri; l'assistenza deve essere assicurata da personale dello stesso sesso. Nell'individuazione degli alloggi, ove possibile, in base alla configurazione della struttura, è riservato uno spazio ai richiedenti asilo, ai portatori di esigenze di accoglienza particolari e ai nuclei familiari composti da coniugi. In quest'ultimo caso, se l'unità del nucleo familiare non può essere assicurata attraverso la fruizione di uno spazio a ciò riservato, ovvero attraverso il trasferimento ad altro Centro, è comunque garantita ai coniugi la possibilità di colloqui diretti secondo modalità da concordare con il responsabile del servizio di vigilanza interna presso il Centro;
  - j) assicura la possibilità di fruire degli apparecchi radio-televisivi, ove presenti nella struttura;
  - k) assicura il servizio di corrispondenza epistolare e telefonica, garantendo quotidianamente la spedizione o il recapito della corrispondenza, compresa l'affrancatura e la spedizione di telegrammi secondo le modalità per l'utilizzo dei servizi telefonici telegrafici e postali fissate nel decreto interministeriale 15 gennaio 2001 di cui all'articolo 21, comma 3, del DPR n. 394/1999. La corrispondenza in arrivo è consegnata, a termini di legge e per ragioni di sicurezza, in presenza del personale di polizia. Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso da parte degli stranieri e in un numero non inferiore ad un apparecchio ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel contratto di gestione. Su richiesta dello straniero, l'Ente gestore comunica il trattenimento del predetto ai familiari, avvalendosi anche del personale di associazioni di volontariato ammesse a svolgere attività di assistenza presso il Centro ai sensi dell'articolo 21 del DPR n. 394/1999;
  - l) provvede alla fornitura del buono economico previsto dal capitolato, spendibile all'interno del Centro per le spese relative all'acquisto di beni dei quali non sia vietata l'introduzione. Nel caso in cui lo straniero faccia richiesta di un bene che non sia disponibile all'interno del Centro e di cui non sia vietata l'introduzione, il gestore ne assicura l'acquisto utilizzando il pocket money ed eventualmente le risorse tenute in custodia. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora speso è corrisposto in denaro;
  - m) organizza le attività ricreative, sociali e religiose in modo da consentirne la fruizione giornaliera, anche utilizzando gli spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predisponde un calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri presenti. L'utilizzo di campi da gioco ubicati all'interno della struttura è effettuato secondo le modalità fissate dal direttore del Centro, d'intesa con la Prefettura e la Questura. La fruibilità giornaliera dei campi da gioco è assicurata secondo turnazioni, salva la presenza di situazioni connesse all'ordine ed alla sicurezza nel Centro, che temporaneamente ne escludono l'utilizzo. È comunque consentita la fruibilità quotidiana degli spazi all'aperto;
  - n) assicura il raccordo periodico tra gli operatori dedicati ai servizi alla persona, anche attraverso riunioni d'equipe, al fine di condividere in maniera sistematica e strutturata informazioni e segnalare situazioni che necessitano di un intervento multidisciplinare. Inoltre, il personale dell'Ente gestore è tenuto a riferire al responsabile del dispositivo di

- vigilanza, nonché in caso di urgenza, agli operatori di cui ai successivi artt. 9 e 10, ogni informazione relativa ad attività volte a violare le prescrizioni di cui all'art. 1, nonché al personale dell'unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione, tutte le informazioni utili all'identificazione degli stranieri, comunque acquisite, fatte salve quelle apprese nel corso di attività svolta da personale tenuto al segreto professionale, fermo restando che il servizio di informazione legale non costituisce esercizio della professione legale;
- o) verifica costantemente il buon funzionamento del Centro, con l'obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti;
  - p) cura la tenuta di un registro degli eventi critici, che deve essere consultabile dai soggetti di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3 e dalle Forze di Polizia, ove annotare nell'immediatezza ogni evento che abbia creato turbativa all'interno del centro ed eventuali episodi che abbiano causato lesioni ad ospiti o operatori e atti di autolesionismo e suicidari, nonché un registro dei colloqui degli stranieri per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica;
  - q) durante le ore notturne, tramite gli operatori preposti, assicura costante controllo dei locali alloggiativi.

## Articolo 5

### (Corrispondenza telefonica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera k), lo straniero può utilizzare, per effettuare telefonate all'esterno, prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro. Lo straniero può inoltre utilizzare telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro, nonché il telefono cellulare di proprietà, ai sensi del successivo comma 6.
2. La volontà di effettuare e ricevere telefonate deve essere preventivamente rappresentata dallo straniero ad un operatore del Centro, al fine di consentire la dovuta organizzazione degli spazi e dei tempi.
3. Il Gestore individua, d'intesa con il responsabile della sicurezza del Centro, l'orario e il numero massimo di stranieri che possono effettuare telefonate nell'arco di ciascuna giornata. Il servizio deve essere assicurato su base giornaliera.
4. Al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all'interno del CPR, di telefoni cellulari.
5. Le telefonate sono effettuate in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta, in modo da non limitare il diritto alla riservatezza della persona, e alla presenza di personale dell'Ente gestore.
6. Il cellulare di proprietà dello straniero può essere consegnato allo stesso per consultare i numeri contenuti in rubrica nonché, se privo della telecamera, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le chiamate, in casi di necessità ed urgenza.

## Articolo 6

(Accesso ai centri per esigenze di servizio e assistenza)

1. È consentito l'ingresso nel Centro:

- a) alle Forze dell'Ordine, comprese quelle di altri Stati e della Guardia di Frontiera e Costiera Europea nei casi previsti dal regolamento (UE) 2019/1896, al Giudice competente, al personale della ASL competente ed al personale della Prefettura, per motivi di servizio e previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- b) agli appartenenti all'Ente gestore per motivi di servizio e secondo i turni predisposti, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista;
- c) ai dipendenti appartenenti alle ditte di manutenzione, di servizio catering e servizi di pulizia ed altro, mediante esibizione del cartellino di riconoscimento o documento d'identità e preventiva verifica della presenza del nominativo nella relativa lista fornita dall'Ente gestore o da parte del direttore dei lavori incaricato.

2. Oltre al personale di cui al precedente comma 1, possono accedere al Centro gli appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale, eventualmente ammesse a svolgere attività di assistenza, sulla base di accordi di collaborazione stipulati con la Prefettura, anche su proposta dell'Ente gestore. In particolare, le collaborazioni possono riguardare i servizi di:

- a) Interpretariato
- b) Informazione legale;
- c) Mediazione culturale;
- d) Supporto psicologico;
- e) Assistenza sociale;
- f) Attività ricreative;
- g) Attività di prevenzione e contrasto alla tratta;
- h) Attività di promozione umana e sociale.

3. Le attività svolte ai sensi del precedente comma 2 possono integrare, ma non sostituire, quelle assicurate dall'Ente gestore ai sensi del contratto d'appalto.

4. Le liste dei nominativi del personale di cui alle lettere b) e c) del 1 comma, nonché del comma 2, curate ed aggiornate dall'Ente gestore, sono messe a disposizione del responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.

5. Il personale che svolge la propria attività di servizio presso il Centro, nonché il personale delle ditte che forniscono beni e servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture, deve portare in maniera visibile il cartellino di riconoscimento recante l'indicazione della mansione/funzione svolta ed è soggetto agli eventuali controlli disposti dagli operatori addetti alla vigilanza del Centro.

## Articolo 7

(Accesso ai centri)

1. Possono accedere al Centro senza autorizzazione:

- a) membri del Governo e del Parlamento nazionale e coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;

- b) membri del Parlamento europeo e coloro che li accompagnano per ragioni del loro ufficio;
  - c) magistrati nell'esercizio delle funzioni;
  - d) garanti territoriali per la tutela dei diritti delle persone private della libertà comunque denominati;
  - e) delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o suoi rappresentanti autorizzati;
  - f) ogni altro soggetto di cui all'articolo 67 della legge n.354/1975, ove applicabile.
2. Accede al Centro senza autorizzazione il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 7 del DL 146/2013 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e successive modificazioni. Il Garante può accedere accompagnato da uno o più componenti o dipendenti del proprio ufficio.
3. Accedono al Centro senza autorizzazione:
- a) i membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ai sensi della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ratificata con legge 2 gennaio 1989 numero 7;
  - b) i membri del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 ratificato con legge 9 novembre 2012 n. 195.
4. Le visite dei soggetti indicati ai commi precedenti possono anche comprendere colloqui con gli stranieri presenti nel Centro che ne diano disponibilità o ne facciano richiesta, ove il responsabile del servizio di vigilanza interna non rilevi rischi per la sicurezza. I visitatori sono assistiti dal personale dell'Ente gestore per tutta la durata della visita.
5. Previa tempestiva segnalazione alla Prefettura accedono i componenti o il personale dipendente dell'Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà personale e i monitor appositamente incaricati dal Garante nazionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 comma 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.
6. Il difensore dello straniero può fare accesso, previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento del Centro. Ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato. Tale indicazione, anche se resa oralmente, deve essere tempestivamente annotata e di essa si deve mantenere traccia fino al conferimento di un mandato difensivo.
7. È consentito, con le modalità di cui al successivo comma 8, l'accesso ai Centri dei seguenti soggetti:
- a) familiari, nonché il convivente dello straniero previa documentazione attestante la parentela o la convivenza;
  - b) giornalisti e foto-cineoperatori;
  - c) ministri di culto accreditati presso la confessione religiosa di appartenenza su richiesta dello straniero;
  - d) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine, su richiesta dello straniero o dell'unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione presente nel Centro,

- fermo restando il divieto di contatto con stranieri per i quali sia in corso la procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- e) rappresentanti di enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 142/2015, con possibilità di colloquio con i richiedenti asilo eventualmente presenti;
  - f) associazioni di volontariato o cooperative di solidarietà sociale ammesse a svolgere attività di assistenza;
  - g) organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR in base a progetti sviluppati specificamente per i CPR;
  - h) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta.
8. L'autorizzazione all'accesso ai centri è rilasciata dalla Prefettura:
- 1) ai soggetti di cui al comma 7, lettera a), sulla base del nulla osta della Questura;
  - 2) ai soggetti di cui al comma 7, lettere da b) ad h), acquisito il nulla osta della Questura, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. In tali ipotesi la richiesta di autorizzazione è rivolta alla competente Prefettura con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di accesso richiesta.
- Per i soggetti di cui al comma 7, lettera g), la Prefettura può rilasciare un'unica autorizzazione valida per tutta la durata della collaborazione.
- L'autorizzazione all'ingresso individua i tempi e le modalità della visita tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività all'interno del centro. La Prefettura comunica al gestore e al responsabile dei servizi di vigilanza i nominativi delle persone autorizzate.
9. All'interno del Centro e nelle sue immediate pertinenze non sono consentite, salvo espressa autorizzazione della Prefettura, riprese video-fotografiche o registrazioni audio che abbiano ad oggetto la struttura, gli stranieri, il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, quello dell'Ente gestore ovvero ogni soggetto che presti servizio a qualsiasi titolo nel Centro. Tale divieto deve essere reso noto anche a mezzo di affissioni all'interno della struttura.
10. L'Ente gestore assicura che le visite dei familiari e dei difensori possano essere effettuate su sette giorni e nelle fasce orarie stabilite dal Prefetto, d'intesa con il Questore, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, avendo cura di articolare i turni al mattino e al pomeriggio, in modo che ciascun turno non sia inferiore alle due ore.
11. Per motivate esigenze di ordine organizzativo l'accesso può essere ritardato, fatti salvi casi particolari di autorizzazione in deroga. Qualora ricorrano tali esigenze, il personale addetto alla vigilanza ne informa il funzionario competente della Prefettura, nonché i funzionari della PS responsabili o il responsabile del dispositivo di vigilanza, che – valutata la fondatezza delle esigenze rappresentate – adottano di comune intesa le conseguenti determinazioni, dandone opportuna informazione agli stranieri trattenuti.

#### Articolo 8

(Modalità per lo svolgimento delle visite)

- 1. Tutti i visitatori, ad esclusione di quelli elencati all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, all'atto dell'accesso alla struttura sono sottoposti ad accurato controllo, anche con l'utilizzo di apparecchiatura metal-detector, al fine di evitare l'introduzione abusiva di armi o strumenti atti ad offendere.

2. Tutti i visitatori devono essere muniti di documento di identificazione e, se stranieri, del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta della richiesta di rinnovo e devono rispettare gli orari stabiliti. L'accesso deve essere annotato su apposito registro, ove possibile informatizzato, custodito dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.
3. I colloqui devono avvenire in spazi o locali preventivamente individuati, evitando un eccessivo affollamento della struttura che possa comprometterne la sicurezza.
4. I ministri di culto possono accedere ad eventuali luoghi riservati al culto e incontrare anche più di una persona contemporaneamente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, di volta in volta valutate dal responsabile del dispositivo di vigilanza del Centro.
5. I rappresentanti degli enti e delle associazioni autorizzati a fornire assistenza informativa e legale possono essere autorizzati dalla Prefettura ad accedere anche alle aree riservate ad alloggio.
6. Ai fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato, anche nelle forme di cui all'articolo 7, comma 6, terzo periodo, in caso di primo accesso.
7. Le condotte non conformi al Codice deontologico poste in essere dai difensori che assistono gli stranieri sono comunicate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
8. La vigilanza, nel corso dei colloqui riservati, viene effettuata con modalità tali da non limitare il diritto alla riservatezza in modo da garantire la sicurezza dei visitatori e degli stessi stranieri.
9. Al termine di ogni incontro, il personale di vigilanza procede al controllo di sicurezza degli stranieri prima del loro rientro nelle aree di appartenenza, al fine di verificare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere o altri oggetti vietati.
10. La violazione delle regole stabilite nella presente direttiva o la rilevazione di condotte finalizzate esclusivamente a vanificare la finalità del trattenimento e/o creare turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, segnalate formalmente dalla Questura alla Prefettura, determinano la perdita dell'autorizzazione all'accesso.

#### Articolo 9 (Monitoraggio e controllo)

1. Il Prefetto competente per territorio individua le modalità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione del Centro da parte dell'Ente gestore e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono effettuati frequenti sopralluoghi, anche collegiali, in giorni e ore non preannunciati all'Ente gestore, nel corso dei quali possono essere svolti colloqui con il personale in servizio e con gli stranieri presenti.
3. Al fine di consentire di segnalare irregolarità durante la permanenza nel centro, allo straniero è consegnato, a richiesta, un modello mediante il quale avanzare la propria segnalazione. La busta può essere inserita dallo straniero in apposito contenitore cui può accedere solo la

Prefettura, o consegnata ad altro soggetto con cui lo straniero intrattenga colloqui per il successivo inoltro alla Prefettura.

4. L'esito delle attività di cui al presente articolo viene comunicato al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

#### Articolo 10 (istanze e reclami)

1. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale. La trasmissione del reclamo avviene, a cura dell'Ente gestore, con la tempestività consentita dalla modalità di presentazione del reclamo. In caso di reclami presentati in forma scritta la trasmissione avviene tempestivamente a cura dell'Ente gestore, anche tramite posta elettronica nel caso di reclamo non presentato in busta chiusa.

#### Articolo 11 (Vigilanza esterna)

1. Presso ogni Centro è istituito un presidio permanente di vigilanza. Il Questore, d'intesa con il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, adotta i provvedimenti e le misure occorrenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno del Centro e per impedire indebiti allontanamenti degli stranieri. Il Questore, in caso di violazione della misura di trattenimento, porrà in essere ogni possibile iniziativa finalizzata al ripristino della misura.
2. Il servizio di vigilanza esterna è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, unitamente ove previsto, a personale delle Forze Armate ed è affidato alla responsabilità di un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato ed equiparati appartenenti alle altre Forze di Polizia nell'arco delle 24 ore, radiocollegato con il responsabile del dispositivo di vigilanza interno, in stretto raccordo con la Centrale Operativa della Questura.
3. Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:
  - vigilare l'ingresso del Centro;
  - tenere sotto diretto controllo visivo le mura perimetrali esterne della struttura, al fine di scongiurare arbitrari allontanamenti;
  - effettuare le verifiche sugli accessi al Centro;
  - consentire l'ingresso esclusivamente agli automezzi autorizzati, mantenendo il contatto via radio con il responsabile della vigilanza, previa identificazione delle persone a bordo e verifica del titolo all'ingresso. Nell'ipotesi di accesso di veicoli di imprese impegnate in lavori o forniture, questi ultimi devono essere attentamente controllati – ai fini della sicurezza – sia in entrata sia in uscita.

4. Il Questore dispone, in relazione alle esigenze di sicurezza esaminate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, l'eventuale integrazione del servizio di vigilanza esterna e la relativa modalità di attuazione, anche tramite pattuglie automontate.
5. È interdetto l'accesso al Centro a coloro che non consentano di sottoporsi ai controlli personali e reali.
6. Il Questore integra le suindicate disposizioni in relazione alle caratteristiche strutturali del Centro.

## Articolo 12

### (Vigilanza interna)

1. Il servizio di vigilanza interna, disposto dal Questore, si articola sulle 24 ore. Esso è svolto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed è affidato alla responsabilità di un appartenente almeno al ruolo di sovrintendente della Polizia di Stato per ciascun turno di servizio.
2. Tale dispositivo svolge i seguenti compiti:
  - controlla l'ingresso del Centro, identifica e registra tutti i visitatori non istituzionali che sono autorizzati ad accedervi in modo da evitare l'introduzione di armi o strumenti atti ad offendere, nonché sostanze alcoliche o psicotrope; a tal fine il dispositivo di vigilanza, coadiuvato da personale dell'Ente gestore, accerta il contenuto di tutti i pacchi e bagagli destinati agli stranieri;
  - interviene nell'immediatezza ogni qual volta vi siano fondati sospetti di azioni che possano compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica;
  - fornisce assistenza all'Ente gestore, qualora richiesta, in presenza di atti di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del Centro;
  - richiede, quando ne ravvisa l'esigenza, la collaborazione dell'Ente gestore che è tenuto a fornirla.
3. Qualora il Questore affidi la responsabilità dei servizi di vigilanza esterna e quella dei servizi di vigilanza interna allo stesso soggetto (appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato) questi assicurerà l'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 11.

## Articolo 13

### (Compiti del dirigente del complessivo dispositivo di vigilanza)

1. Il responsabile del complessivo dispositivo di vigilanza (di seguito Responsabile) è l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza, individuato dal Questore, che provvede a coordinare i servizi di ordine pubblico e di vigilanza del Centro.
2. Il Responsabile fornisce al personale impiegato nei menzionati servizi puntuali disposizioni per assicurare l'efficacia del dispositivo di vigilanza, al fine di prevenire e contrastare tentativi



d'indebito allontanamento dal Centro da parte degli stranieri trattenuti. Sovrintende altresì al pronto intervento del medesimo personale, in occasione di ogni evento idoneo a creare turbativa della pacifica convivenza degli stranieri.

3. A tale fine, l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza di cui al comma 1, assicura che i responsabili dei servizi di cui agli articoli 11 e 12 dispongano che ad inizio turno e ad intervalli regolari il personale di vigilanza effettui scrupolosi controlli, verificando il corretto funzionamento degli apparati disponibili (radio, telecamere ecc.) e la scrupolosa osservanza, da parte di tutto il personale impiegato, delle presenti disposizioni, nonché di quelle particolari emanate dal Questore. Tali controlli vanno annotati nella relazione di fine turno, unitamente alle ordinarie attività svolte durante ciascun turno. Eventuali tentativi di fuga, episodi rilevanti sotto il profilo dell'ordine pubblico o dell'incolumità degli stranieri, arresti degli stranieri ed ogni altro fatto che abbia creato una turbativa significativa all'interno del Centro, oltre ad essere annotati nella relazione di fine turno, devono essere immediatamente segnalati, dal responsabile alla Questura, che curerà il tempestivo flusso informativo verso la Prefettura. I predetti organi, in relazione alla gravità dell'episodio, informano rispettivamente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Sala Situazioni del Dipartimento e Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Immigrazione e l'Asilo.
4. Al termine di ciascun turno, il cambio del personale di vigilanza deve avvenire tassativamente sul posto, al fine di assicurare un ininterrotto ed adeguato livello di vigilanza.
5. Il Responsabile deve controllare che gli operatori addetti abbiano piena cognizione della gestione degli apparati di video sorveglianza presenti nella struttura e delle altre strumentazioni eventualmente presenti.
6. Il responsabile dispone periodiche attività di bonifica all'interno del Centro, al fine di scongiurare l'introduzione e la disponibilità, da parte degli stranieri, di oggetti pericolosi per l'incolumità loro e del personale ivi operante. In occasione dell'esecuzione del rimpatrio dello straniero, il responsabile fornisce pieno supporto attraverso il personale di vigilanza, agli operatori di Polizia che prendono in carico lo straniero da rimpatriare, fornendo anche ogni informazione utile sul comportamento tenuto dello straniero durante il periodo di trattenimento.
7. Il Responsabile, laddove ve ne sia necessità, richiede all'Ente gestore di individuare il proprio personale che coadiuva gli operatori di Polizia nell'attività di uscita dello straniero dal settore nel quale era assegnato. L'Ente gestore è tenuto ad adempiere a tale richiesta secondo le eventuali indicazioni del Responsabile e, comunque, con personale dello stesso sesso dello straniero.

#### Articolo 14

##### (Controlli di pacchi e posta in entrata)

1. Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso dei pacchi e la posta recapitati tramite corrieri sono i seguenti:
  - se il pacco è recapitato dalle Poste, bisogna verificare che sia munito di apposito sigillo attestante l'avvenuto controllo radiogeno presso le Poste;

- se il pacco non è stato controllato con il sistema radiogeno di Poste o arrivi da altri corrieri privati viene sottoposto al vaglio dell'unità cinofila, se presente, e/o al controllo del metal detector;
  - ove non sia possibile effettuare nessuno dei predetti controlli, il personale addetto alla consegna deve attendere il tempo necessario a che l'ospite destinatario del pacco riconosca il mittente e ne accetti la consegna. Se non riconosciuto dall'ospite, il pacco deve essere respinto.
2. L'apertura del pacco deve avvenire da parte dell'ospite destinatario, assistito da un operatore dell'Ente gestore e da un appartenente del servizio di vigilanza.
  3. Gli accorgimenti di sicurezza per l'ingresso di pacchi, posta, indumenti, alimenti, denaro, ecc., portati fisicamente da visitatori agli stranieri presso il Centro, devono essere i seguenti:
    - controllo da parte dell'unità cinofila se presente e controllo con il metal detector;
    - nel caso non sia presente l'unità cinofila o il metal detector non sia disponibile, il visitatore deve aprire la borsa o pacco contenente gli oggetti o alimenti da consegnare all'ospite, sotto il diretto controllo di un operatore delle forze dell'ordine ed alla presenza di un operatore dell'Ente gestore, che vagliano quali oggetti o alimenti possono essere consegnati all'ospite presente in struttura, distinguendo ciò che può rimanere nella disponibilità dell'interessato da ciò che può essere comunque custodito a cura dell'Ente gestore.

#### Articolo 15

##### (Compiti del personale dell'Ufficio Immigrazione)

1. Presso il Centro è presente una unità organizzativa dell'Ufficio Immigrazione della Questura, composta da personale dell'Ufficio Immigrazione ivi distaccato.
2. Il personale dell'Ufficio Immigrazione distaccato presso il Centro provvede alla gestione amministrativa dello straniero, in stretto raccordo con l'Ufficio Immigrazione presso la Questura. In particolare, procede a:
  - registrare il provvedimento di trattenimento al momento dell'Ingresso, avendo cura di acquisire la documentazione inviata dalla Questura che ha accompagnato lo straniero. Tale documentazione viene custodita in un apposito fascicolo, ove sono inseriti tutti gli atti rilevanti per pervenire all'identificazione dello straniero nel più breve tempo possibile;
  - fornire informazioni sui motivi del suo trattenimento, anche attraverso l'ausilio di un mediatore culturale, ove necessario;
  - interessare tempestivamente le competenti rappresentanze Diplomatico/Consolari;
  - raccogliere tempestivamente le istanze di protezione internazionale formulate dall'interessato e la segnalazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, per i seguiti amministrativi;
  - garantire il diritto al colloquio agli stranieri che ne facciano richiesta, attraverso l'Ente gestore, durante il periodo di permanenza nel Centro;
  - pianificare e assicurare gli accompagnamenti dello straniero presso gli Uffici giudiziari e consolari, le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, nonché presso i posti di frontiera per l'esecuzione del rimpatrio;
  - presenziare, in rappresentanza dell'amministrazione alle udienze per la convalida del trattenimento e per le successive proroghe.

3. Prima delle audizioni e delle udienze, il personale dell'Ufficio Immigrazione deve predisporre la relativa documentazione e, nel corso delle stesse, deve assicurare che lo straniero, sotto la supervisione del personale del servizio di vigilanza, venga in contatto esclusivamente con il funzionario consolare o diplomatico, il giudice, l'interprete e il difensore di fiducia o d'ufficio.

Articolo 16  
(Procedure di sicurezza)

1. Fermi restando gli obblighi per i datori di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'ente gestore predispone il Piano di Emergenza ed attua tutte le procedure di sicurezza, in raccordo con il Responsabile del dispositivo di vigilanza presso il Centro.
2. L'Ente gestore nomina il Responsabile per la Gestione dell'Emergenza e i componenti delle Squadre di Emergenza Antincendio e Primo Soccorso e individua il personale da destinare, con continuità, al rispetto delle citate prescrizioni, in particolare al deflusso degli stranieri nei c.d. luoghi sicuri.

**All. 1 a)**

**Carta dei diritti e dei doveri dello straniero nel Centro di permanenza per il rimpatrio**

**Durante il periodo di permanenza lo straniero ha diritto:**

- a)** alla tutela della salute psico-fisica;
- b)** ad esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota o comunque in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo con particolare riguardo ai colloqui con gli organi di polizia, con la direzione del Centro, con il proprio difensore, eventualmente utilizzando il servizio di mediazione linguistica;
- c)** ad ottenere assistenza da parte di personale dello stesso sesso;
- d)** ad essere informato, da un operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale, in una lingua a lui comprensibile, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio, della possibilità di presentare domanda di asilo e delle regole di convivenza all'interno della struttura;
- e)** a nominare un difensore di fiducia e a consultare l'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura, periodicamente aggiornato;
- f)** a ricevere, se richiedente asilo, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- g)** a comunicare con l'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e di segnalare l'avvenuto trattenimento a familiari o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati; a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;
- h)** al colloquio, durante tutto il periodo del trattenimento, con il personale dell'Ufficio immigrazione;
- i)** alla libertà di colloquio all'interno del Centro e con visitatori provenienti dall'esterno, nei giorni e negli orari stabiliti, a seguito di autorizzazione della Prefettura;
- j)** al colloquio, nel rispetto della tutela alla riservatezza, con rappresentanti istituzionali, con il rappresentante dell'UNHCR nonché con il personale specializzato dell'Ente gestore e le associazioni che operano all'interno del Centro ai fini dell'assistenza legale, sociale e psicologica; nessun colloquio può essere effettuato senza l'assenso dello straniero;
- k)** a richiedere un colloquio con personale dell'Ufficio immigrazione distaccato presso il Centro;
- l)** a usufruire del servizio telefonico tramite gli apparecchi disponibili nel centro, utilizzando la scheda telefonica consegnata al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida o altra scheda acquistata utilizzando il pocket money. Le chiamate possono effettuarsi secondo gli orari e nelle modalità prefissate all'interno del centro. I telefoni cellulari di proprietà possono essere consegnati per consultare i numeri in rubrica e, se privi di telecamera, per effettuare telefonate per il tempo strettamente necessario, in casi di necessità ed urgenza. È inoltre possibile inviare quotidianamente, tramite il gestore, lettere e telegrammi;
- m)** alla libertà di culto e all'assistenza religiosa;
- n)** alla tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;
- o)** al recupero degli effetti e dei risparmi personali depositati presso il gestore, previa ricevuta;
- p)** ad ottenere, da parte dell'Ente gestore, i servizi di erogazione pasti (colazione, pranzo e cena, con la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una loro preparazione che rispetti il proprio culto professato), assistenza medica ed infermieristica e fornitura di medicinali (solo se autorizzati dal personale medico), fornitura di prodotti per l'igiene (forniti al momento dell'ingresso e ripristinati periodicamente prodotti quali sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima), fornitura di materiale per il riposo e la cura della persona (al momento dell'ingresso vengono forniti coperte, lenzuola, federe e biancheria da bagno; fornitura di capi di vestiario tali da soddisfare le normali esigenze di vita e le condizioni climatiche), servizio di lavanderia degli indumenti personali e servizio barberia, servizio telefonico, postale e

- telegrafico (al momento dell'ingresso e comunque prima della convalida viene fornita allo straniero una tessera telefonica);
- q) al rilascio di una copia della propria scheda sanitaria ove ne faccia richiesta e, comunque, al momento dell'uscita dal Centro;
  - r) a indicare il numero di un familiare o conoscente da informare in caso di ricovero ospedaliero urgente;
  - s) ad acquistare, utilizzando il pocket money fornito dall'ente gestore o a proprie spese, i beni per i quali non sia vietata l'introduzione nel centro (schede telefoniche snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, ecc.);
  - t) ad ottenere, al momento dell'uscita dal centro, la corresponsione in denaro del pocket money spettante e non ancora erogato;
  - u) a segnalare irregolarità durante il trattenimento, tramite apposito modulo/busta pre-intestata al Prefetto che può essere chiesto al gestore;
  - v) presentare istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale tramite apposito modulo/busta pre-intestata al Garante o tramite telefono;
  - w) a recuperare le eventuali mercedi spettanti per il lavoro svolto in carcere.

**Durante il periodo di permanenza lo straniero ha il dovere di:**

- a) non allontanarsi dal Centro;
- b) rispettare le regole di civile convivenza e di avere un atteggiamento di collaborazione con gli operatori del Centro;
- c) rispettare l'igiene personale e la pulizia dei locali;
- d) rispettare le regole di organizzazione del Centro;
- e) rispettare i beni e le strutture del Centro;
- f) Rispettare le modalità e gli orari di distribuzione dei beni e dei servizi.

## **All. 1 b) Requisiti minimi dell'Ambulatorio e Strumentario**

Le aree destinate all'assistenza sanitaria dovranno comprendere, oltre alla stanza destinata alla visita medica, spazi per l'isolamento e la breve osservazione, essere dotati di servizi igienici dedicati e dovranno rispondere alle norme strutturali degli ambulatori aperti al pubblico <sup>1</sup>.

In particolare dovranno essere attrezzate con:

- lavandino con rubinetto a pedale;
- superfici resistenti al lavaggio e alla disinfezione pavimento antisdrucciolo resistente ad agenti chimici e fisici con raccordo arrotondato alla parete;
- finestre per un'adeguata ventilazione naturale;
- servizio igienico riservato;
- farmacia con farmaci di uso comune e con quelli salvavita.

Gli ambulatori dovranno essere dotati di: lettino per visita (per i CPR con capienza superiore a 50 persone un secondo lettino per visita), bilancia pesapersona, frigorifero, schedario porta cartelle con serratura, asta porta fleboclisi, armadio per stupefacenti con serratura, armadio farmaci con serratura, carrello per medicazioni, barella e arredo consistente almeno in scrivania, sedia e paravento.

---

<sup>1</sup> D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" e successive deliberazioni delle Regioni in cui sono situati i Centri

## **All. 1 c) Strumentario e Materiali dell'Ambulatorio**

L'Ente Gestore assicura la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di protezione individuale) e lo strumentario minimo, come di seguito indicato:

- registro visite;
- sfigmomanometro;
- fonendoscopio;
- termometri;
- otoscopio con coni monouso;
- martelletto per riflessi;
- lampadina medica;
- set per suture e medicazione monouso;
- necessario per lo svolgimento di test ematici rapidi (glucostick-multistick per urine, test di gravidanza);
- materiale necessario per prelievi ematici e per invio al laboratorio in accordo con la ASL di competenza territoriale;
- carrello per la gestione delle emergenze dotato di:
  - saturimetro
  - defibrillatore semiautomatico
  - pallone Ambu con adattatore per adulti
  - bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
  - farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
  - set per suture
  - materiale monouso sterile (guanti, agocannule, abbassalingua, ecc.)
  - cannule orofaringee
  - i cateteri vescicali tipo Foley.

## **All. 1 d) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'Azienda sanitaria/ospedaliera**

### PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA

La Prefettura di ..... con sede legale in ..... nella persona del Prefetto .....

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di ..... con sede legale in via ..... nella persona del .....

### PREMESSO CHE

Il Prefetto, ai sensi dell'art. 22 del DPR 394/99, provvede all'attivazione e gestione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) disciplinandone anche l'attività;

Nel territorio della Prefettura di .... è attivo il CPR di .... la cui gestione è affidata ad un ente gestore, individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

L'ente gestore del CPR di ..... è soggetto al rispetto della convenzione sottoscritta con la Prefettura di ....., ai sensi del capitolato d'appalto vigente;

Gli stranieri ospitati nella struttura hanno bisogni di salute particolari, che sono dovuti alla vita in comunità ristretta e che richiedono risposte adeguate;

Le Parti considerano con grande attenzione il fenomeno delle migrazioni consapevoli che i flussi migratori pongono nuove e continue sfide per la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della comunità ospitante;

Le Parti intendono confermare e consolidare l'attività di prevenzione, consulenza, diagnosi e cura, rivolta alla popolazione di immigrati presente nel CPR di ....., considerando che questi interventi rientrano tra quelli previsti dalla normativa vigente;

### RITENENDO FONDAMENTALE

garantire ai migranti l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri non in regola con le normative di soggiorno "... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...";

poter eseguire visite volte ad accertare la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

assicurare un tempestivo accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva;



provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie che richiedono misure di sanità pubblica, anche per gli ospiti del CPR;

LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A

- garantire la possibilità di effettuare, presso la struttura sanitaria di....., la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta, nonché l'accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.lgs. n.142/2015 o dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici.

La valutazione è volta ad accertare la sussistenza delle condizioni di idoneità alla vita in comunità ristretta, in assenza di stato di gravidanza, minore età, malattie infettive e diffuse nonché di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative, rilevate attraverso indagini anamnestiche o sintomatologiche, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile, che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva, anche tenendo conto della Linea guida "I controlli alla frontiera – La frontiera dei controlli sviluppata dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà – INMP, dall'Istituto Superiore di Sanità – ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – SIMM, ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018.

- La .....(indicare la struttura sanitaria firmataria) si impegna a

a) garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo;

b) provvedere al rilascio tempestivo del codice STP all'arrivo nel CPR, qualora il migrante non ne fosse già in possesso, da parte della ASL in cui insiste il CPR medesimo previa richiesta da parte dell'ente gestore;

c) organizzare i servizi sanitari offerti dalla ASL in modo che gli ospiti del CPR possano accedere alla prenotazione e alla successiva erogazione delle prestazioni specialistiche nei presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL anche con riferimento alla tutela della salute mentale di soggetti trattenuti;

d) riconoscere il responsabile sanitario del centro quale punto di contatto tra la ASL e il centro stesso, comunicandone i recapiti agli assessorati regionali competenti e al Ministero della Salute per lo scambio d'informazioni di carattere sanitario;

e) garantire agli ospiti del CPR ove possibile, in ragione della ristrettezza dei tempi di trattenimento, accesso prioritario alle cure, in particolare per le visite specialistiche;

f) definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CPR, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CPR;

g) provvedere alla raccolta di dati per la sorveglianza epidemiologica per il controllo delle malattie infettive e diffuse, effettuando le notifiche di legge, anche per gli ospiti del CPR;

- h) concorrere alla tutela della salute attraverso attività di vigilanza nel CPR, con personale tecnico-sanitario della ASL, sulle attività sanitarie e sulla conservazione, manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti;
- i) sviluppare e seguire percorsi operativi standard tra il CPR e le strutture della ASL, individuando persone di riferimento ed eventuali sostituiti e modalità operative;
- j) individuare i presidi territoriali pubblici – suddivisi per specifiche competenze – ai quali il personale medico del CPR può rivolgersi per concordare l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie ai trattenuti;
- k) sviluppare sinergie tra le strutture del territorio che ottimizzino la presa in carico di eventuali soggetti vulnerabili in fase di rilascio dal CPR.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura

Per la ASL/Azienda Ospedaliera

Il Prefetto

**All. 1 e) Bozza di Protocollo d'intesa tra la Prefettura e l'Azienda sanitaria/ospedaliera**

**PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE TRA**

La Prefettura di ..... con sede legale in ..... nella persona del Prefetto .....

E

L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di ..... con sede legale in via ..... nella persona del .....

**PREMESSO CHE**

ai sensi dell'articolo 14 del D. lgs. 25 luglio 1998, n.286 il Questore, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino;  
nel territorio della provincia di.... non sono presenti CPR;

nel caso in cui il Questore di.... debba disporre il trattenimento di uno straniero presso un CPR collocato in altra provincia occorre che prima del trasferimento venga effettuata visita medica volta ad accertare l'assenza di patologie evidenti e la compatibilità delle condizioni di salute dello straniero alla vita in comunità ristretta;

**RITENENDO FONDAMENTALE**

garantire ai migranti l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale assicura agli stranieri non in regola con le normative di soggiorno "... le cure urgenti o comunque essenziali, gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, la tutela sociale della gravidanza e della maternità e la salute del minore ...";

poter eseguire visite per la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta presso strutture pubbliche, che insistono nel territorio della provincia di provenienza dello straniero, anche se diversa da quella del CPR di destinazione del medesimo, garantendone al bisogno anche l'effettuazione in orario notturno e/o festivo;

**LE PARTI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, SI IMPEGNANO A**

- garantire la possibilità di effettuare, presso la struttura sanitaria di... la valutazione dell'idoneità alla vita in comunità ristretta, nonché l'accertamento di eventuali condizioni di vulnerabilità, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.lgs. n.142/2015 o dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e terapeutici.

La valutazione è volta ad accertare la sussistenza delle condizioni di idoneità alla vita in comunità ristretta, in assenza di stato di gravidanza, minore età, malattie infettive e diffuse nonché di patologie evidenti che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive contagiose e pericolose per la comunità, disturbi psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative, rilevate attraverso indagini anamnestica o sintomatologica, nonché mediante la documentazione sanitaria disponibile, che non possano ricevere le cure adeguate in comunità ristrette, al fine di garantire la salvaguardia della salute individuale e collettiva, anche tenendo conto della Linea guida "I controlli alla

frontiera – La frontiera dei controlli *sviluppata dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà - INMP, dall'Istituto Superiore di Sanità - ISS e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni - SIMM, ed approvata dalla Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018.*

- La .....(struttura sanitaria firmataria del protocollo) si impegna a garantire la possibilità di effettuare suddetta visita in una o più strutture di sua pertinenza (incluso il pronto soccorso) anche in orario notturno e/o festivo;
- la..... (struttura sanitaria firmataria del protocollo) si impegna, altresì, a definire le modalità organizzative per permettere l'acquisizione dei referti sanitari degli ospiti da parte del responsabile sanitario del CPR, per la completezza delle cartelle sanitarie degli ospiti custodite presso il CPR.

Il presente protocollo non prevede oneri di spesa per i sottoscrittori.

Per la Prefettura  
Il Prefetto

Per la struttura sanitaria  
Il Direttore Generale